

STATUTO

RE-ACT COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA DALMAZIA 24/B

Numero REA: SS - 198434

Codice fiscale: 02711100905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	- dalla signora BONFANTE Anna Maria quale Presidente, alla	
	quale viene attribuita la legale rappresentanza di fronte ai	
	terzi ed in giudizio; e	
	- dalla signora CANE Stefania quale Vice Presidente ed dal	
	signor BREVETTI Francesco, quale Consigliere.	
	I nominati consiglieri accettano la carica e dichiarano che	
	non sussistono a loro carico cause di decadenza e/o di	
	ineleggibilità.	
	ART.7) Le spese per la costituzione, pari ad Euro 1.800	
	(milleottocento) gravano sulla cooperativa.	
	Di quest'atto ho dato lettura ai comparenti, che lo	
	approvano e meco lo firmano a margine e lo sottoscrivono	
	unitamente al suo allegato alle ore dodici e minuti	
	cinquantaquattro.	
	Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia	
	ed integrati di mio pugno per undici pagine fin qui.	
	F.to: Anna Maria BONFANTE; Stefania CANE; Francesco	
	BREVETTI; Alessandro CICCAGLIONE, Notaio. Segue sigillo.	
	Allegato "A" Repertorio n. 1.243 Raccolta n. 846	
	STATUTO DELLA	
	COOPERATIVA SOCIALE CALOSORISMA	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1) E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991	
	n.381, della legge Regione Lazio 27 giugno 1996 n.24 e	
	dell'art.2512 C.C., una società Cooperativa sociale a	
	10	

	mutualità prevalente denominata "Re-Act Cooperativa Sociale	
	- Onlus", disciplinata nell'ordine dalle norme di cui	
	appresso, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla	
	legge, dalle disposizioni legislative sulle società	
	cooperative sociali, da quelle sulle società cooperative a	
	mutualità prevalente, dalle norme del codice civile in	
	materia di società cooperative in quanto compatibili e da	
	quelle sulle società a responsabilità limitata.	
	Art.2) La società ha sede in Sassari.	
	Potranno essere istituite, modificate o sopprese filiali,	
	succursali, sedi amministrative, rappresentanze, agenzie e	
	dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune e di istituire e di sopprimere	
	ovunque unità locali operative.	
	Art.3) La società ha durata fino al 31 dicembre 2116 e potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	SCOPI ED OGGETTO	
	Art.4) La Cooperativa conformemente all'art. 1 Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	11	

	industriali, commerciali o di servizi, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della suddetta Legge 381/91.	
	La Cooperativa attua con osservanza delle vigenti norme	
	civilistiche e tributarie, la separazione contabile ed	
	amministrativa delle gestioni relative alle attività	
	rispettivamente rispondenti a quelle della lettera a) ed	
	alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, della citata Legge	
	381/91, come se le stesse fossero gestite da imprese	
	separate, determinando i criteri e le procedure per la	
	disaggregazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi a	
	ciascuna gestione e adottando ogni misura necessaria ad	
	assicurare la corretta applicazione di eventuali	
	agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi ed ogni	
	altra misura di sostegno. La medesima in quanto possibile e	
	avuto riguardo ai volumi di attività ed alle dimensioni	
	aziendali, si avvale di risorse umane e strumentali separate	
	per ciascuna delle attività anzidette. Le persone	
	svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento	
	dei lavoratori della cooperativa addetti alla attività di	
	cui alla lettera b) della legge 381/191 e, compatibilmente	
	con il loro status, devono essere soci della cooperativa.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	12	

	associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci	
	lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art.5) Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha ad	
	oggetto:	
	1. Interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione	
	e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e	
	dell'ambiente di lavoro, con l'obiettivo di pervenire alla	
	tutela globale della salute. Intende perciò occuparsi delle	
	aree: materno infantile, età evolutiva, adulti ed anziani	
	tenendo presente le problematiche di disabilità fisica e	
	psichica, di emarginazione e di devianza.	
	2. Gestione e progettazione di servizi socio assistenziali	
	per conto degli enti locali, per conto di enti privati ed in	
	proprio, anche in accordo con le strutture socio sanitarie	
	esistenti, rivolti a minori, anziani, disabili.	
	3. Gestione strutture diurne e residenziali private o in	
	convenzione con la pubblica amministrazione rivolte a	
	minori, anziani, disabili quali, a titolo esemplificativo	
	centri di accoglienza, strutture scolastiche, centri diurni,	
	ludoteche, residenze per anziani.	
	13	

	4. Attività integrative a quelle scolastiche quali	
	soggiorni, campi scuola, pre e post scuola, laboratori	
	didattici.	
	5. Centri strutture e progetti finalizzati all'educazione ed	
	allo sviluppo armonico del fanciullo da 0 a 6 anni, quali	
	scuole dell'infanzia, asili nido e tutte le attività	
	integrative ed alternative al nido, come spazio baby o micro	
	nidi.	
	6. Attività culturali quali mostre, concerti e spettacoli e	
	tutte le attività di gestione di laboratori e strutture ad	
	essi dedicate.	
	7. Interventi di sostegno e prevenzione contro ogni tipo di	
	discriminazione di genere, culturale e di religione e contro	
	ogni tipo di abuso verso le fasce deboli della popolazione.	
	8. Studi e verifiche dei bisogni territoriali mediante	
	ricerche di tipo epidemiologico - statistico e sociologico;	
	gestione di organismi collettivi quali comitati scientifici	
	ed organizzativi, atti alla realizzazione dello scopo	
	societario.	
	9. Attività di promozione e sensibilizzazione sulle	
	tematiche sociali e di tutte le tematiche relative	
	all'oggetto sociale; organizzazione di seminari, conferenze,	
	convegni, congressi, mostre, pubblicazioni editoriali,	
	produzione di materiale multimediale, telematico, raccolta e	
	archiviazione di materiali e organi di stampa in merito a	
	14	

	quanto previsto dai punti precedenti.	
	10. Interventi di consulenza, formazione, promozione e	
	sostegno nelle strutture organizzate del territorio.	
	Interventi di consulenza, organizzazione e gestione di corsi	
	di formazione e riqualificazione professionale in campo	
	sociale e non, anche finanziata; corsi di aggiornamento	
	professionale; attivazione di centri per l'informazione e	
	l'orientamento sociale e professionale.	
	11. Servizi e progetti volti alla tutela e all'educazione	
	ambientale quali progetti di sensibilizzazione, attività	
	formative, centri di esperienza ambientale, laboratori	
	didattici, laboratori di ricerca, oasi naturali.	
	12. Progettazione europea e di cooperazione internazionale	
	nell'ambito delle iniziative comunitarie, dirette e	
	indirette, ed internazionali.	
	13. Servizi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia.	
	14. Progetti con veicoli speciali per attività sociali,	
	sanitarie, educative e culturali, quali Ludobus, bibliobus,	
	punti d'informazione, informa giovani, ambulanze e centri	
	mobili di analisi.	
	15. Attività di certificazione nell'ambito della sicurezza	
	secondo il DGL 81/2008.	
	16. Attività ricreative e sportive ivi compresa la gestione	
	di impianti e strutture sportive.	
	17. Attività ricreative nell'ambito di viaggi culturali e di	

	studio.	
	18. Attività di turismo sociale ivi compresa la gestione di	
	strutture turistiche.	
	19. Attività a favore delle minoranze linguistiche, etniche,	
	culturali e religiose atte a promuovere pari opportunità,	
	solidarietà e rispetto delle diversità culturali di persone	
	di qualsiasi provenienza, con particolare riguardo ai	
	soggetti di recente immigrazione in Italia e in situazione	
	di pre-affidamento, con particolare attenzione ai minori.	
	20. Servizi amministrativi, gestionali e consulenziali nelle	
	aree della contabilità e della fiscalità.	
	21. Costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e per	
	la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	22. L'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale,	
	anche ai sensi della legge n. 59/92 e successive modifiche.	
	23. Interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai	
	presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi	
	suddetti.	
	Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa stipula	
	convenzioni con soggetti privati ed enti pubblici. La	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie	
	16	

	od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi	
	nonché tra l'altro per la sola indicazione esplicativa.	
	1. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque necessarie all'attività sociale.	
	2. Dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi	
	economici e consortili ed a fidejussioni diretti a	
	consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed	
	agevolare gli scambi.	
	3. Concedere avalli bancari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	Cooperative.	
	4. Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi	
	di legge, da stabilirsi con apposito regolamento, per il	
	funzionamento di sezione di deposito a risparmio,	
	esclusivamente operante per la raccolta di prestiti dei	
	soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	5. Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali,	
	ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono	
	17	

	l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita	
	associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.	
	6. Partecipare ai pubblici appalti.	
	7. Aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septies c.c..	
	La Cooperativa può compiere tutte le operazioni ed assumere	
	tutte le iniziative che possono tornare utili al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Art. 5 bis) La Cooperativa potrà anche richiedere contributi	
	e finanziamenti da parte sia dello Stato che di Enti	
	regionali, locali e della Comunità Europea.	
	Su delibera dell'assemblea dei soci potrà aderire alle	
	associazioni nazionali di categoria ed alle relative	
	associazioni provinciali e ad altri organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Potrà infine compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente	
	attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola	
	indicazione esemplificativa:	
	- costituire o assumere interessenze e partecipazioni	
	sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi	
	solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed	
	18	

	utili all'attività sociale, nel pieno rispetto delle norme	
	vigenti in materia;	
	- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed	
	organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti, il credito, l'assistenza,	
	l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento dei crediti ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative	
	(esclusa l'attività finanziaria ai sensi del D. Lgs. 58/98	
	ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi	
	del decreto legislativo 385/1993);	
	- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai	
	solli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai	
	fini di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e	

	successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art.5 della	
	suddetta legge n.59/92, la Cooperativa potrà adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed al	
	potenziamento aziendale;	
	- potrà conferire incarichi professionali, acquistare beni e	
	servizi ed in generale avvalersi dell'opera di terzi per il	
	perseguimento degli scopi sociali;	
	- potrà contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c	
	e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di	
	leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di	
	credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di	
	Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;	
	- la cooperativa nel perseguimento degli scopi sociali potrà	
	agire sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati	
	e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti	
	ed ogni altra forma di rapporto.	
	PATRIMONIO	
	Art.6) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato	
	da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore,	
	nè superiore ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla	
	legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali ulteriori riserve costituite dall'assemblea	
	20	

	o previste dalla legge;	
	d) da qualunque bene pervenisse a qualsiasi titolo alla	
	società cooperativa per essere impiegato al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
	Art.7) Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, su	
	richiesta dell'organo amministrativo, la società potrà	
	ottenere dai soci, stimolandone lo spirito di previdenza e	
	risparmio, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla	
	legge in materia di raccolta del risparmio, finanziamenti	
	volontari con o senza obbligo di rimborso, nonché versamenti	
	in conto futuro aumento di capitale, tutti facoltativi, i	
	quali, salva diversa volontà delle parti, non saranno	
	produttivi di interessi.	
	SOCI	
	Art.8) Il numero dei soci è variabile, ma non potrà essere	
	inferiore a 3 (tre).	
	Se il numero dei soci scendesse al disotto del predetto	
	limite, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di	
	un anno, trascorso il quale la società si scioglierà e dovrà	
	21	

	essere posta in liquidazione; nel caso in cui invece i soci	
	cooperatori diventassero venti o più e l'attivo dello stato	
	patrimoniale superasse Euro 1.000.000 (unmilione) o quel	
	diverso limite in futuro fissato dalla legge, dovrà essere	
	tempestivamente convocata l'assemblea dei soci, onde	
	deliberare che, per quanto non diversamente disciplinato,	
	trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni	
	in materia di società per azioni e conseguentemente	
	modificare il presente statuto.	
	Art.9) Il numero dei soci è illimitato. Possono assumere la	
	qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso	
	dei seguenti requisiti:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed	
	educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e che siano in possesso della necessaria	
	preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro	
	(tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	22	

	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e che siano in possesso della necessaria	
	preparazione teorica e pratica, nonché capacità ed	
	esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere	
	anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro	
	dei soggetti svantaggiati;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della Legge 381/91.	
	Possono inoltre essere soci nel numero necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al	
	suo interno, attività tecnica amministrativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella esercitata dalla	
	Cooperativa.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche ed	
	associazioni non riconosciute, nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	Cooperative sociali. L'ammissione delle persone giuridiche e	
	delle associazioni non riconosciute è però subordinata al	
	raggiungimento del limite minimo di cui all'art. 2522 primo	
	comma c.c..	
	Art.10) I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	a)- soci cooperatori, che godono a vario titolo,	

	direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla	
	Cooperativa, prestando la loro attività lavorativa e	
	ricevendo il relativo compenso;	
	b)- soci volontari , che prestano la loro attività a titolo	
	di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di	
	specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di	
	lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di	
	solidarietà. Essi non possono superare la metà del numero	
	complessivo dei soci;	
	c)- soci sovventori , che apportano capitale finanziario non	
	remunerato alla cooperativa e la cui presenza è interamente	
	disciplinata da quanto stabilito nell'art.4 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai	
	sensi dell'art.2527 terzo comma C.C., i soggetti che	
	all'atto dell'ammissione abbiano manifestato interesse alla	
	formazione, ovvero all'inserimento nell'impresa. La	
	permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di	
	un'obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione	
	o di inserimento raggiunto ed il diritto di partecipazione	
	all'assemblea dei soci senza diritto di voto. Al termine di	
	un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, i	
	24	

	soci appartenenti alle categorie speciali vengono ammessi a	
	godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.	
	Art.11) Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono	
	essere cedute, né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con	
	effetto verso la cooperativa senza la preventiva	
	autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno o vincolo o comunque	
	trasferire, in tutto od in parte, la propria quota deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso	
	infruttuosamente tale termine, il socio è libero di	
	sottoporre a pegno o vincolo o trasferire la propria	
	partecipazione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Art.12) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro	
	rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	Art.13) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo, contenente:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale (se persona fisica), ovvero	
	25	

	ragione o denominazione sociale, sede sociale, luogo e data	
	di costituzione e codice fiscale (se società od ente);	
	b) l'attività che intende svolgere, le specifiche competenze	
	possedute e l'indicazione della categoria a cui chiede di	
	essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di volersi incondizionatamente attenere	
	alle norme contenute nel presente statuto, ai regolamenti ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda	
	deve essere corredata da copia della deliberazione	
	dell'organo competente, dell'atto costitutivo e	
	dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.	
	Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è	
	responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di	
	ammissione, non essendo l'organo amministrativo obbligato a	
	verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.	
	Art.14) Sull'accoglimento o meno della domanda di ammissione	
	decide l'organo amministrativo con le maggioranze di cui al	
	successivo art.37.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	

	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla, unitamente alla relativa	
	motivazione, agli interessati, i quali potranno, nei	
	sessanta giorni successivi alla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea; questa, se non appositamente convocata, si	
	pronuncerà in occasione della prima riunione successiva.	
	Nella relazione al bilancio, l'organo amministrativo	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.15) I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo; il sovrapprezzo potrà essere versato anche	
	ratealmente e precisamente almeno il 10% (dieci per cento)	
	all'atto della sottoscrizione ed il restante 90% (novanta	
	per cento) nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e comunque non oltre un anno dalla	
	sottoscrizione;	
	b) ad osservare le norme del presente statuto, nonché le	
	delibere assunte dagli organi sociali e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti	
	27	

	dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.	
	Il socio che non esegua, in tutto od in parte, il pagamento	
	delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo entro	
	trenta giorni dalla comunicazione della delibera dell'organo	
	amministrativo relativa all'accettazione della domanda può,	
	previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	
	essere escluso ai sensi del successivo art.20.	
	Art.16) Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a	
	quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti interni e/o	
	dalle disposizioni impartite dagli organi sociali risponderà	
	anche per i danni eventualmente provocati.	
	Art.17) La qualità di socio si perde per morte, recesso od	
	esclusione.	
	Art.18) In caso di morte, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto ad ottenere la liquidazione della	
	quota lui spettante, oppure possono chiedere di subentrare	
	nella qualità di socio, a condizione che posseggano i	
	requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del	
	possessione di tali requisiti è sancito con delibera	
	dell'organo amministrativo con le modalità previste in	
	materia di ammissione di nuovi soci.	
	In caso di pluralità di aventi diritto a subentrare nella	
	partecipazione del socio defunto, essi dovranno nominare un	
	rappresentante comune.	
	Art.19) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	28	

	recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società; spetta all'organo amministrativo,	
	nei sessanta giorni successivi alla ricezione, se ricorrano	
	o meno i presupposti che legittimano il recesso e dell'esito	
	di tale constatazione dovrà essere data immediata	
	comunicazione al socio; nel caso l'organo amministrativo	
	avesse ritenuto l'insussistenza di tali presupposti, il	
	socio potrà, nei successivi sessanta giorni dal ricevimento	
	della relativa comunicazione, proporre opposizione innanzi	
	al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto concerne il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della dichiarazione di recesso; per quanto	
	invece attiene ai rapporti mutualistici tra socio e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, a meno che non sia comunicato nei tre mesi precedenti	
	la chiusura di tale esercizio, nel qual caso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art.20) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, può	
	dall'assemblea essere escluso il socio:	
	29	

	a) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti	
	interni o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	c) che non abbia mai avuto od abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla Società, ovvero che non	
	si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	d) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea,	
	dai pubblici uffici;	
	e) per fallimento del socio	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b), il socio	
	inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a regolare la propria posizione e l'esclusione	
	avrà luogo solo trascorso un mese da detto invito e	
	semprechè perduri l'inadempienza.	
	Art.21) Le deliberazioni adottate in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno; contro tali delibere	
	gli interessati possono proporre opposizione al Tribunale	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Art.22) Agli eredi o legatari del socio defunto, nonché al	
	socio receduto od escluso spetta il rimborso del capitale	
	30	

	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545	
	quinquies terzo comma C.C..	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per	
	la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente	
	agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi o	
	legatari del socio defunto rispondono, a norma dell'art.2536	
	del Codice Civile, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per un anno dal giorno in cui il recesso,	
	l'esclusione o la morte si sono verificati e, in caso di	
	insolvenza della Società manifestatasi entro l'anno dallo	
	scioglimento del rapporto sociale, nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.23) L'assemblea viene convocata dall'organo	
	31	

	amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purchè in	
	Italia, con lettera raccomandata, fax (purché confermato) o	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	tempestività della comunicazione e la prova della relativa	
	ricezione, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie poste all'ordine del giorno, nonché la data, l'ora	
	ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non	
	potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Art.24) In ogni caso le assemblee saranno regolarmente	
	costituite, anche senza l'espletamento preventivo delle	
	formalità di convocazione di cui al precedente art.23,	
	qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto, siano intervenuti (o risultino informati)	
	l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale,	
	quest'ultimo qualora esistente e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la	
	validità dell'assemblea totalitaria in caso di assenza di	
	amministratori e sindaci, questi dovranno rilasciare	
	un'apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarino di essere stati	
	informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non essersi opposti alla trattazione degli stessi.	
	32	

	Art.25) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, per trattare gli argomenti	
	che, a norma dell'art.2364 del Codice Civile, sono di sua	
	competenza.	
	Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata quante volte	
	l'organo amministrativo lo ritenga utile alla gestione	
	sociale, nonché per trattare gli argomenti che la legge	
	attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno i 2/5 (due	
	quinti) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto	
	di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale con	
	l'indicazione degli oggetti da trattare.	
	Art.26) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni e non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota posseduta.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art.27) I soci che per qualsiasi motivo non possono	
	intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà, alle	
	condizioni previste dalla legge, di farsi rappresentare da	
	altro socio mediante delega scritta da conservarsi in atti	
	33	

	della Società; ciascun socio può rappresentare massimo tre	
	soci.	
	Art.28) L'assemblea è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti	
	soci aventi diritto ad un numero di voti superiore alla metà	
	dei voti complessivi, ed in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei soci aventi diritto.	
	Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti dei	
	soci presenti e/o rappresentati.	
	Art.29) In caso di modificazioni del presente statuto e di	
	decisioni relative alla messa in liquidazione della società,	
	al compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto sociale determinato nel presente	
	statuto od una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	l'assemblea è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti	
	soci aventi diritto ad un numero di voti superiore alla metà	
	dei voti complessivi ed in seconda convocazione quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci aventi diritto ad un	
	numero pari ad un terzo dei voti complessivi.	
	L'assemblea delibera in prima convocazione, con il voto	
	favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di	
	più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In tali casi il verbale dell'assemblea deve essere redatto	
	34	

	da un notaio.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per	
	particolari decisioni, richiedono diverse specifiche	
	maggioranze.	
	Art.30) Le modalità delle votazioni saranno stabilite	
	dall'assemblea. Le votazioni sono sempre palesi.	
	Art.31) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico	
	ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione o dal	
	vice presidente e, in caso di loro assenza od impedimento,	
	da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante.	
	L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla	
	nomina del Segretario, che può anche essere un non socio.	
	Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto	
	dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.	
	Art.32) La Società può essere amministrata,	
	alternativamente, su decisione dei soci in occasione della	
	nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad	
	undici membri, i cui componenti, eletti dall'assemblea, sono	
	scelti per la maggioranza fra i soci cooperatori, ovvero tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato	
	all'assemblea all'atto della nomina, scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	35	

	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'assemblea dei soci che procede alla nomina dell'organo	
	amministrativo ne stabilisce di volta in volta il numero.	
	Art.33) Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche	
	stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza; gli	
	amministratori hanno diritto al rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art.34) Il Consiglio di Amministrazione sceglierà tra i suoi	
	membri il Presidente ed eventualmente un vice-Presidente,	
	qualora non siano designati dall'assemblea all'atto della	
	nomina; esso potrà altresì designare uno o più	
	Amministratori Delegati determinando i limiti delle deleghe;	
	potrà essere anche nominato, per la redazione dei verbali,	
	un Segretario anche estraneo al Consiglio.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le	
	sue mansioni spettano al vice-Presidente.	
	Art.35) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei consiglieri, si intenderà decaduto	
	l'intero Consiglio ed il Presidente o il consigliere più	
	anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per	
	il rinnovo dell'intero Consiglio.	
	Art.36) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente o da chi lo sostituisce, sia nella sede sociale	
	36	

	che altrove, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza	
	od impedimento, da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo di lettera	
	raccomandata, fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la tempestività della comunicazione e la prova	
	della relativa ricezione, da inviare non meno di cinque	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio di	
	Amministrazione è convocato anche a mezzo telegramma con	
	preavviso minimo di trentasei ore.	
	Il Consiglio è comunque legittimamente riunito,	
	indipendentemente dalle formalità di convocazione, quando i	
	consiglieri sono tutti presenti.	
	Art.37) Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli	
	amministratori in carica, eccezion fatta per le	
	deliberazioni relative all'accoglimento della domanda di	
	ammissione da parte di nuovi soci, che devono intendersi	
	adottate solo col voto favorevole da parte di tutti i	
	Consiglieri in carica. Le votazioni sono sempre palesi.	
	37	

	A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si	
	procede ad una nuova votazione; nel caso permanga la parità	
	prevale la parte a cui è stato dato il voto dal Presidente.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su	
	apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente	
	della riunione e dal Segretario.	
	Art.38) Il Consiglio di Amministrazione ovvero	
	l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società; essi possono deliberare,	
	pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale e che non siano stati riservati dalla	
	legge e dal presente statuto alla decisione dei soci.	
	Art.39) L'organo amministrativo, nei limiti delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.	
	2544 c.c., può delegare parte delle proprie attribuzioni ad	
	uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo,	
	la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate	
	dallo stesso Consiglio.	
	L'organo amministrativo, può nominare uno o più direttori	
	tecnici e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone	
	la composizione, le mansioni, le responsabilità ed	
	eventualmente i compensi, se non stabiliti dall'assemblea	
	con apposito regolamento.	
	Art.40) La firma e la rappresentanza della Società spetta	

	all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento,	
	al vice-Presidente, se nominato, nonchè agli Amministratori	
	Delegati, nei limiti delle deleghe.	
	Art.41) La società può nominare un Organo di Controllo o un	
	Revisore aventi le funzioni ed i poteri stabiliti dalla	
	legge.	
	Nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 2543 e	
	dall'art. 2477 c.c. la nomina dell'Organo di Controllo o del	
	Revisore è obbligatoria.	
	L'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato, può essere costituito:	
	- dal Collegio Sindacale, che si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge; il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dai soci;	
	- dal Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo	
	contabile; in tal caso, se collegiale, deve essere	
	integralmente costituito da revisori legali iscritti negli	
	appositi registri.	
	All'Organo di Controllo si applicano le norme in materia di	
	collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	I poteri e le funzioni dell'organo di controllo o del	

	Revisore sono quelli stabiliti dalla legge.	
	Ai Sindaci, stante la finalità sociale, non viene	
	corrisposto alcun compenso.	
	E' facoltà di nominare un Revisore contabile ovvero un	
	collegio dei revisori anche quando non ricorrano le	
	condizioni di obbligatorietà previste dalla legge.	
	In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale o del	
	Revisore contabile, ad essi si applicano, ove l'atto di	
	nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le	
	norme di cui al Codice Civile.	
	ESERCIZI SOCIALI - RISTORNI - UTILI	
	Art.42) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio sociale secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo e l'Organo di controllo, ovvero il	
	Revisore contabile, questi ultimi qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 Codice Civile.	
	Art.43) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	40	

	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	
	prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto	
	del principio di parità di trattamento previsto	
	dall'art.2516 Codice Civile.	
	Art.44) Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione;	
	c) la restante parte secondo quanto determinato	
	dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art.	
	2545-quinquies del Codice Civile.	
	Considerata la particolare natura dell'oggetto sociale, nel	
	massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a)	
	dell'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e	
	successive modificazioni, ai soci potrà essere assegnato un	
	dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola	
	cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato.	
	E' fatta salva l'applicazione di eventuali nuove	
	disposizioni legislative in materia di cooperative sociali	
	41	

	in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari.	
	SCIoglimento	
	Art.45) In caso di scioglimento della società, l'assemblea,	
	ai sensi dell'art. 2545-duodecies Codice Civile, determinerà	
	le modalità della liquidazione e nominerà uno o più	
	liquidatori, stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle	
	norme inderogabili di legge.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59.	
	REGOLAMENTI INTERNI	
	Art.46) I rapporti tra società e soci potranno essere	
	disciplinati da uno o più regolamenti interni, che	
	determineranno i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci,	
	da predisporli da parte dell'organo amministrativo e da	
	approvarli dall'assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee di cui al precedente art.29; la Società sarà	
	comunque obbligata al rispetto del principio di parità di	
	trattamento previsto dall'art.2516 Codice Civile.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore tecnico e del comitato esecutivo, se nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se	
	42	

[illegible]

36 di 36